

Proponente: 12.A
Proposta: 2022/102

del 14/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 243

del 15/02/2022

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DI I. S. IN
CONSEGUENZA DI ORDINANZA N. 214/2020 E SENTENZA N.
306/2021 DEL T.A.R. DI PARMA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ordinanza n. 144/2020 emessa nel ricorso n. 214/20 R.G. il T.A.R. di Parma ha condannato il sig. S. I. a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, che ha liquidato in € 500,00 (ALL.1);
- che con sentenza n. 306/2021 emessa nel medesimo ricorso n. 214/20 R.G. il T.A.R. di Parma ha condannato il sig. S. I. a rifondere al Comune le spese del giudizio, che ha liquidato in € 1.000,00 oltre ad accessori di legge (ALL.2);
- che per legge, ed anche se non specificati nel provvedimento giurisdizionale, sono dovuti il rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, nonché la quota di oneri previdenziali a carico dell'ente, pari al 23,8% dell'imponibile (compensi+spese generali);
- che le somme dovute dal sig. S. I. ammontano pertanto a:
 - € 711,85 in riferimento alla ordinanza n. 144/2020
 - € 1.423,70 in riferimento alla sentenza n. 306/2021per un importo complessivo di € 2.135,55

Considerato:

- che le somme corrisposte a titolo di spese processuali in conseguenza di provvedimenti favorevoli all'Amministrazione e riferiti a giudizi nei quali il Comune è stato difeso da un legale interno devono essere corrisposte al legale medesimo, previo introito al capitolo 5668 del P.E.G. ("Rimborso spese legali");
- che ai sensi dell'art.8, comma 1B, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale *"al Comune di Reggio Emilia spetta il rimborso di tutte le spese generali"*, con la conseguenza che gli importi a tale titolo recuperati devono essere introitati al capitolo 8800/2 del P.E.G. ("Concorsi e rimborsi vari");
- che ai sensi dell'art.8, comma 1A, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in vigore alla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 144/2020 *"nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione della minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale"*;
- che in riferimento al giudizio di cui in premessa la somma "derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale" è pari ad € 910,00 per la fase cautelare; al legale interno dovrà quindi essere corrisposto quanto stabilito a titolo di compenso dal provvedimento giurisdizionale, vale a dire € 500,00;
- che la somma che dovrà essere introitata al capitolo 5668 del P.E.G. è pertanto di complessivi € 1.857,00 (pari all'importo complessivo di € 1.500,00 stabilito a titolo di compenso dai due provvedimenti giurisdizionali, oltre al 23,8% per oneri previdenziali sul compenso), mentre la differenza, pari a €

278,55 (che include spese generali e 23,8% per oneri previdenziali sulle stesse), dovrà essere introitata al capitolo 8800/2;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- che ai sensi del decreto 24/12/2021 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che in conseguenza dell'ordinanza e della sentenza richiamate in premessa il Comune di Reggio Emilia vanta un credito di € 2.135,55 nei confronti del sig. S. I. (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nell'ALL.3) e di accertare pertanto:
 - a) l'entrata di **€ 1.857,00** al codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo 5668** del P.E.G. 2021 denominato "Rimborso spese legali", codice prodotto P.E.G. 2022_PD_1201, centro di costo 0103;
 - b) l'entrata di **€ 278,55** al codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.000 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo 8800/2** del P.E.G. 2021 denominato "Concorsi e rimborsi vari", codice prodotto P.E.G. 2022_PD_1201, centro di costo 0103;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 3) di procedere alla richiesta della somma dovuta dal sig. S. I., per un importo complessivo di **€ 2.135,55**, mediante trasmissione di avviso di pagamento pagoPA ai sensi delle nuove disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020) in materia di digitalizzazione, il quale prevede che dal 1° marzo 2021 tutte le PA debbano aderire a tale sistema di incasso.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini